

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TOSCANA AEROPORTI S.P.A., REDATTA AI SENSI DELL'ART. 126-BIS, COMMA 4, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, AVENTE AD OGGETTO LE VALUTAZIONI SULLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA, IN UNICA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 15 LUGLIO 2015 FORMULATA DAL SOCIO CORPORACION AMERICA ITALIA S.P.A.

In data 15 giugno 2015 il socio Corporacion America Italia S.p.A. ("**CAI**"), titolare di una partecipazione pari al 51,132% del capitale di Toscana Aeroporti S.p.A. ("**Toscana Aeroporti**" o la "**Società**") ha chiesto, ai sensi dell'art. 126-*bis*, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), che l'ordine del giorno dell'assemblea della Società convocata, in unica convocazione, in sede ordinaria per il giorno 15 luglio 2015 (come da avviso pubblicato in data 5 giugno 2015) (l'"**Assemblea**") fosse integrato con l'aggiunta del seguente argomento da sottoporre all'Assemblea, in sede straordinaria: "*Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale*" (la "**Richiesta di Integrazione**").

A corredo della Richiesta di Integrazione, il socio CAI ha predisposto, in conformità all'art. 126-*bis*, quarto comma, del TUF, una relazione che è stata messa a disposizione del pubblico dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le modalità previste dalla legge (la "**Relazione del Socio CAI**").

Nella presente relazione si espongono le valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Società sulla Richiesta di Integrazione, ai sensi dell'art. 126-*bis*, quarto comma, TUF.

\* \* \*

In via preliminare, il Consiglio di Amministrazione ha valutato il rispetto dei requisiti previsti dalla legge in merito alla Richiesta di Integrazione del socio CAI. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ritiene che la richiesta del socio sia legittima, in quanto formulata in conformità alle previsioni di legge e ha, pertanto, deciso di darvi esecuzione, integrando l'ordine del giorno nei seguenti termini:

## **ORDINE DEL GIORNO**

### Parte Ordinaria

- 1) Consiglio di Amministrazione - Presa d'atto dimissioni Consiglieri - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata e dei compensi - delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione - delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. nei confronti del cessato Presidente di SAT S.p.A. - delibere inerenti e conseguenti.

## Parte Straordinaria

1) Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente svolto una verifica sulla correttezza delle informazioni contenute nella Relazione del Socio CAI, nonché sulla legittimità della proposta di modifica dello statuto.

Come evidenziato nella Relazione del Socio CAI, la modifica statutaria che quest'ultimo chiede sia sottoposta all'Assemblea riguarda la riduzione della misura minima di partecipazione che, ai sensi dello statuto sociale, i soci che rivestono la qualità di ente pubblico devono detenere nel capitale della Società. Più in particolare, la proposta riguarda la riduzione di tale misura minima dal quinto del capitale sociale (come attualmente previsto all'articolo 6 dello statuto della Società), alla percentuale di capitale di tempo in tempo prevista dalla legge, ovvero dallo statuto, che consenta ai soci che rivestono la qualità di ente pubblico di richiedere la convocazione dell'assemblea (ad oggi pari, ai sensi dell'art. 9, secondo paragrafo, dello statuto della Società, ad un quarantesimo del capitale).

Si riporta di seguito l'art. 6 del testo vigente dello statuto sociale e la proposta di modifica di CAI:

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Azioni</b></p> <p>[...] La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale, fintanto che ciò sia richiesto dalla normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Azioni</b></p> <p>[...] La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore <u>alla percentuale, di tempo in tempo, prevista dalla legge ovvero dallo statuto che consenta a tali soci di richiedere la convocazione dell'assemblea</u>, <del>ad un quinto del capitale sociale, fintanto che ciò sia richiesto dalla</del> normativa vigente.</p>

Come è stato correttamente indicato nella Relazione del Socio CAI, la misura minima di partecipazione pubblica nel capitale sociale di cui all'art. 6 dello statuto trova origine nell'art. 4 lett. (c) del D.M. n. 521 del 1997, ossia nella normativa che ha previsto la costituzione di società di capitali per la gestione degli aeroporti secondo il modello della gestione totale, indicando gli adempimenti posti a carico di tali società ed i requisiti da possedere per ottenere la relativa concessione necessaria per lo svolgimento dell'attività sociale.

Ai sensi dell'art. 4, lett. (c) del Decreto Ministeriale, la partecipazione non inferiore ad un quinto da parte dei soci pubblici era espressamente prevista *“al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea”*. Al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, tale soglia minima di un quinto del capitale sociale corrispondeva, infatti, alla quota minima richiesta dall'allora vigente normativa in materia di società per azioni per richiedere la convocazione dell'assemblea da parte dei soci. Occorre, peraltro, rilevare come a seguito delle successive modifiche alla disciplina relativa alla convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, in una società per azioni quotata la soglia minima di capitale necessaria per richiedere la convocazione dell'assemblea risulta attualmente pari non più ad un quinto ma ad un ventesimo del capitale sociale (ferma restando la facoltà di prevedere statutariamente una percentuale inferiore).

La modifica statutaria proposta da CAI, consentendo di allineare la misura minima della partecipazione pubblica nel capitale della Società a quella di tempo in tempo prevista dalla normativa vigente o dallo statuto per richiedere la convocazione dell'assemblea, risulta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, del tutto legittima in quanto conforme alle finalità espressamente previste dall'art. 4, lett. (c) del D.M. 521/1997.

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione rende noto che, a seguito di analisi svolte sugli statuti di società di gestione aeroportuale soggette all'applicazione del sopra citato Decreto, emerge che diverse società aeroportuali hanno già proceduto ad eliminare o ad adeguare la misura minima della partecipazione pubblica nel capitale originariamente prevista nel Decreto, alla quota minima prevista dalla legge per richiedere la

convocazione dell'assemblea (cfr. tabella allegata sub "A") <sup>(1)</sup>. La modifica statutaria proposta consente, dunque, di allineare la situazione della Società a quella di altri operatori del settore. Inoltre, a differenza di quanto previsto negli statuti delle società aeroportuali di cui all'Allegato A, la formulazione dell'art. 6 proposta da CAI - non indicando in maniera specifica una percentuale di partecipazione pubblica al capitale, ma facendo invece rinvio a quella di tempo in tempo prevista dalla normativa vigente o dallo statuto - consente allo statuto della Società di adattarsi automaticamente ad eventuali ulteriori modifiche legislative alla disciplina relativa alla convocazione dell'assemblea da parte dei soci, ovvero a quello che, di volta in volta, lo statuto prevedrà in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, pur non volendo entrare nel merito della proposta formulata da CAI, evidenzia inoltre come l'approvazione della modifica statutaria, senza intaccare in alcun modo i diritti previsti statutariamente in capo ai soci pubblici, amplierebbe lo spettro delle possibili opzioni degli stessi per la eventuale valorizzazione di parte delle loro quote di partecipazione al capitale della Società, favorendo, in caso di eventuali dismissioni delle stesse, l'incremento del flottante e la liquidità del titolo a beneficio di tutti gli azionisti della Società.

\* \* \*

Da ultimo, si rileva che la proposta di modifica statutaria in questione non legittima l'esercizio del diritto di recesso *ex art. 2437 cod. civ.* per i soci che non dovessero concorrere all'approvazione della delibera in questione.

Firenze, 26 giugno 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Paolo Angius

---

(1) Si evidenzia inoltre che, oltre alle società indicate nell'Allegato A, le seguenti società di gestione aeroportuale che, tuttavia non sono soggette all'applicazione del D.M. 521/1997, non prevedono all'interno dei loro statuti alcuna soglia minima di possesso di partecipazioni al capitale da parte di soci enti pubblici: Aeroporti di Roma S.p.A., Società per azioni Esercizi Aeroportuali - SEA S.p.A., Save S.p.A., Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino (S.A.G.A.T.) S.p.A. e Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio (S.A.C.B.O.) S.p.A.

## Allegato A

**Analisi degli statuti di società di gestione aeroportuale soggette all'applicazione del D.M. 521/1997 che hanno eliminato o adeguato la misura minima della partecipazione pubblica nel capitale alla partecipazione prevista dalla normativa vigente per richiedere la convocazione dell'assemblea da parte dei soci**

N.	SOCIETÀ	CLAUSOLA STATUTARIA CHE PREVEDE UNA PARTECIPAZIONE MINIMA AL CAPITALE SOCIALE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI	CLAUSOLA STATUTARIA SUL DIRITTO DI CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
1.	AERDORICA S.p.A. (Aeroporto di Ancona)	La versione vigente dello statuto non contiene alcuna clausola che preveda una misura minima di partecipazione pubblica.	La versione vigente dello statuto non specifica la percentuale del capitale richiesta per la convocazione dell'assemblea da parte dei soci. Ai sensi della normativa applicabile, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata su richiesta di tanti soci che rappresentano un decimo del capitale.
2.	Aeroporto di Parma - Società per la gestione - S.p.A. (in breve, SO.GE.A.P.)	La versione vigente dello statuto non contiene alcuna clausola statutaria che preveda una misura minima della partecipazione pubblica.	La versione vigente dello statuto non specifica la percentuale del capitale richiesta per la convocazione dell'assemblea da parte dei soci. Ai sensi della normativa applicabile, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata su richiesta di tanti soci che rappresentano un decimo del capitale.

3.	Aeroporto di Treviso S.p.A. (in breve, AERTRE S.p.A.)	Ai sensi dell'art. 9 dello statuto, <i>"la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale viene fissata complessivamente nel 2,5%."</i>	Ai sensi dell'art. 14 dello statuto <i>"l'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta, a norma dell'art. 2367 del Codice Civile, da tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale"</i> .
4.	Gestioni Aeroporti Sardi (in breve, GEASAR S.p.A.)	Ai sensi dell'art. 6 dello statuto, <i>"la misura minima di partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non dovrà essere inferiore a un decimo, al fine di assicurare ai medesimi l'esercizio di cui all'art. 2367 del codice civile"</i> .	Ai sensi dell'art. 15 dello statuto <i>"ai sensi dell'art. 2367 del codice civile gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale"</i> .
5.	Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo S.p.A. (in breve, GES.A.P. S.p.A.)	Ai sensi dell'art. 6 dello statuto, <i>"la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale viene fissata complessivamente al dieci per cento, al fine di assicurare loro il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea"</i> .	Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, <i>"il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea [...] nei casi in cui la convocazione sia prescritta dalla legge"</i> (i.e., ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando la convocazione sia richiesta da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale).
6.	Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. (in breve, GE.S.A.C. S.p.A.)	Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, <i>"al fine di assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, la misura minima della partecipazione congiunta dei Soci pubblici al capitale sociale non potrà essere inferiore al decimo del capitale stesso"</i> .	Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, <i>"il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale"</i> .